



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere relatore
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendario

nella camera di consiglio del 28 luglio 2021;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 e, in particolare, l'art.4;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la deliberazione n. 9/2021/INPR del 10 febbraio 2021 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 9/2021 del 4 maggio 2021 con il quale al Consigliere Susanna Loi è stata assegnata, secondo i criteri ivi specificati, la verifica degli adempimenti connessi alla presentazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011, da parte degli amministratori degli enti locali per gli anni 2019 e 2020;

VISTA la nota prot. n. 4840 del 26 luglio 2021 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 19 del 27 luglio 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Consigliere Susanna Loi

PREMESSO CHE

In data 13/07/2020 è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 dal comune di **Laerru** (SS), interessato dalle elezioni del 25-26/10/2020.

La relazione è risultata:

- sottoscritta in data **25 giugno 2020**;
- munita di certificazione dell'Organo di revisione in data **25 giugno 2020**;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data **14 luglio 2020**.

L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e

non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;*
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;*
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;*
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;*

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

RILEVATO

alla luce di quanto sopra esposto e in linea con la prevalente giurisprudenza delle Sezioni del controllo in punto di calcolo a ritroso dalla data fissata per le elezioni del termine di sottoscrizione della Relazione di fine mandato (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, Sezione regionale per l'Umbria deliberazione n. 107/2018, Sezione regionale per la Basilicata deliberazione n. 46/2020, Sezione regionale per la Calabria deliberazione n. 82-83/2015, Sezione regionale per la Lombardia deliberazione n. 200/2019, Sezione regionale per la

Sardegna n. 96/2020), che la relazione di fine mandato del Comune di Laerru è stata redatta in conformità al contenuto prescritto, sottoscritta, certificata nei termini, ma trasmessa e pubblicata in ritardo.

ACCERTA

l'avvenuto rispetto, da parte dei soggetti tenutivi, degli obblighi di legge in riferimento alla relazione di fine mandato dettati dall'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, fatta eccezione per quanto detto a proposito dei tempi di trasmissione e pubblicazione dei quali si raccomanda, per l'avvenire, la puntuale osservanza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 luglio 2021, tenuta parzialmente da remoto ai sensi dell'art. 85, e, in particolare, il comma *8-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Laerru.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. 33/2013.

IL RELATORE
Susanna Loi

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 29 luglio 2021

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus